

# **Un factsheet sull'uso dei DPI per il rischio chimico in edilizia**

*La grande varietà di sostanze chimiche pericolose cui possono essere esposti i lavoratori del comparto edile richiede una scelta attenta e consapevole degli opportuni DPI, che dipende da un insieme di considerazioni: le indicazioni di INAIL.*

ROMA - L'European Agency for safety and health at work (Eu-Osha) (Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro) rilevava, già nel 2004, il possibile legame tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia. Fra le patologie che potrebbero derivare da questa esposizione ci sono: la silicosi, gravi malattie respiratorie, le dermatiti professionali, l'asma allergica. Per alcune categorie di operai edili ci sarebbe anche un'associazione statisticamente significativa tra lo sviluppo di neoplasie del polmone e delle cavità nasali e l'esposizione a cancerogeni occupazionali. Oggi, l'Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i comparti impegnati nella sostenibilità energetica, e quindi anche l'edilizia cosiddetta "green", garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utili indicazioni per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare vengono fornite attraverso il *fact-sheet* pubblicato dall'Inail "I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell'edilizia", consultabile e scaricabile gratuitamente dal portale istituzionale.

## **Attività che possono esporre i lavoratori nel cantiere edile al rischio chimico**

I lavoratori che operano all'interno del cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l'utilizzo e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o asfalti a caldo. Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la saldatura, con la relativa produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell'aria di materiali fusi. Rischi possono derivare da attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie in grado di determinare esposizione a particolato e fibre.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0732] ?#>

## **Esposizioni a isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali e fibre artificiali vetrose**

Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta "edilizia verde": isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali (FMA), fibre artificiali vetrose (FAV). Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell'utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute. Le resine epossidiche, che vengono impiegate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite, possono provocare dermatiti e irritazioni agli occhi e all'apparato respiratorio. Le fibre minerali artificiali (FMA), e le fibre artificiali vetrose (FAV) utilizzate, in edilizia, come materiali isolanti, hanno potenziali proprietà infiammatorie, citotossiche e cancerogene.

## Lo studio fornisce indicazioni utili sulla scelta dei DPI da adottare

La grande varietà di sostanze chimiche a cui possono essere esposti i lavoratori del settore edile comporta una scelta attenta e oculata dei dispositivi di protezione individuale da indossare. Come indicato dalla scheda informativa dell'Inail la scelta dei DPI adatti dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell'inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale (VLEP), la concentrazione dell'inquinante nell'ambiente di lavoro, la durata dell'attività lavorativa nell'aria inquinata.

## In una specifica tabella gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore

Ai fini del corretto utilizzo dei DPI, il *fact-sheet* Inail riporta, in una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Tra gli obblighi del datore di lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano adeguate ai rischi. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all'uso dei DPI messi a loro disposizione, in caso di inosservanza, è tenuto a informare i superiori. Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a disposizione in maniera conforme all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

## I dispositivi per la protezione della cute e delle vie respiratorie

I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie: i dispositivi per la protezione della cute e quelli per la difesa delle vie respiratorie. Nel primo caso si fa riferimento a guanti e dispositivi di protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) mirano a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini dell'individuazione dell'APVR più adatto va considerata la natura dell'inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.

## Requisiti di conformità dei DPI in base al regolamento dell'Unione europea 425/2016.

In appendice alla scheda informativa vengono indicati i riferimenti normativi in materia: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17; il regolamento dell'Unione europea n. 425/2016. In base al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni normali di utilizzo. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che richiedano l'utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi devono essere compatibili tra loro e in grado di conservare, anche nell'utilizzo simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

**Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:**

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, " [I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell'edilizia](#)", a cura di A. Paola Castellano (Inail - Dimeila) e Maria Pia Gatto (Inail - UOT Avellino), Factsheet edizione 2021 (formato PDF, 714 kB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " [I DPI per il rischio chimico nel settore dell'edilizia](#)".



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**